

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.**

### **Art. 30**

*(Coordinamento della normativa di settore)(1)*

**1.** Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le locuzioni contenenti le parole <<Provincia>>, <<Province>>, <<Amministrazione provinciale>> e <<Amministrazioni provinciali>> e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola <<Regione>> e con la relativa coniugazione verbale.

Note:

**1** Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.